



## Scheda Paese RUSSIA

### NORME, REGOLE E STRUMENTI PER LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI NELL'ORDINAMENTO RUSSO

La Federazione Russa presenta un sistema giudiziario ripartito per materia tra le **Corti statali** con competenza generale civile, penale e amministrativa e le **Corti Commerciali** (c.d. "*Arbitrazh Courts*") specializzate in materia economico-commerciale. Dal 2014, al vertice del sistema giudiziario è posta la Corte Suprema della Federazione Russa, competente per qualsiasi materia.

In caso di mancato pagamento, l'ordinamento russo mette a disposizione **n. 4 procedure di recupero giudiziale**:

1. procedimento cautelare
2. procedura abbreviata
3. procedimento ordinario
4. procedure concorsuali

#### 1. PROCEDIMENTO CAUTELARE

Si attiva in assenza di titoli e in casi di comprovato rischio di dispersione del patrimonio. Le misure cautelari sono *i)* il sequestro di somme di denaro o di beni appartenenti al debitore, *ii)* l'inibitoria al debitore o a terzi per impedire atti dispositivi sui beni oggetto di controversia, *iii)* ordini di compiere determinati atti al fine di conservare beni deperibili e *iv)* sospensione di atti esecutivi da parte di terzi.

#### 2. PROCEDURA ABBREVIATA

Si attiva per ottenere un accertamento sommario e rapido del proprio credito (durata di massimo n. 2 mesi), in presenza di crediti di valore inferiore a 300.000 rubli (c.a. euro 3.800,00) oppure di qualsiasi valore, purché fondati su titoli di credito esecutivi (*Promissory Notes/Bills of Exchange*). L'esecutività del titolo di credito è subordinata al preventivo protesto.

#### 3. PROCEDIMENTO ORDINARIO

Si attiva al fine di *i)* accertare il proprio credito in giudizio (con tempi più lunghi rispetto alla procedura abbreviata e *ii)* ottenere un provvedimento (sentenza esecutiva) che permetta di procedere con l'esecuzione in danno del debitore.

Il termine di prescrizione è pari a n. 3 anni e si compone complessivamente di n. 5 gradi di giudizio di cui n. 3 di competenza della Corte Commerciale e n. 2 di competenza della Corte Suprema (questi ultimi riguardano impugnazioni per i soli vizi di legittimità e risultano meno utilizzati dalle persone fisiche).

#### 4. PROCEDURE CONCORSUALI

- **Controllo:** consente la continuazione dell'attività del debitore sotto il controllo di un soggetto nominato dalla Corte Commerciale.
- **Risanamento finanziario:** consente la continuazione dell'attività del debitore in presenza di un piano di risanamento
- **Gestione commissariale:** consente la continuazione dell'attività da parte di un Custode Giudiziario esterno.
- **Fallimento:** comporta l'interruzione dell'attività del debitore.

### AGGIORNAMENTI COVID-19

- **Tribunali:** parzialmente operativi (restrizioni differenti per regione)
- **Sistema bancario e postale:** operativi
- **Debt collection B2B e B2C:** atteso incremento delle insolvenze
- **Misure post Covid-19:** sospensione delle domande di insolvenza fino a ottobre 2020 solo per i debitori appartenenti ad aree colpite dalla pandemia